

*Comune di Frassinelle Polesine*

*Provincia di Rovigo*

**RELAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE  
AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021**

IL SINDACO

CALZAVARINI RENZO

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Alessandro Ballarin

Il Segretario  
Dott. Alessandro Ballarin

## Sommario

<b>PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI.....</b>	<b>3</b>
<b>1 - CRITERI DI VALUTAZIONE EFFETTUATI.....</b>	<b>5</b>
<b>2 - PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO.....</b>	<b>5</b>
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE.....	6
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE NEL QUINQUENNIO .....	8
RISULTATO GESTIONE DI COMPETENZA .....	9
GESTIONE DELLA COMPETENZA NEL QUINQUENNIO .....	14
GESTIONE DEI RESIDUI NEL QUINQUENNIO .....	15
GESTIONE DELLA COMPETENZA .....	17
IL BILANCIO CORRENTE: CONSIDERAZIONI GENERALI.....	18
BILANCIO INVESTIMENTI: CONSIDERAZIONI GENERALI.....	22
LIVELLO DI INDEBITAMENTO .....	24
IL FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE .....	25
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.....	29
AVANZO O DISAVANZO APPLICATO .....	31
<b>3 - VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE.....</b>	<b>34</b>
<b>4 - RAGIONI DELLA PERSISTENZA DEI RESIDUI CON ANZIANITÀ SUPERIORE A CINQUE ANNI E DI MAGGIORE CONSISTENZA .....</b>	<b>35</b>
<b>5 - SALDO DI CASSA ED ANTICIPAZIONI DI CASSA.....</b>	<b>43</b>
<b>6 e 7 - ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI e PARTECIPAZIONI DIRETTE CON QUOTA PERCENTUALE.....</b>	<b>45</b>
<b>8 - GLI ONERI E GLI IMPEGNI SOSTENUTI, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA .....</b>	<b>48</b>
<b>9 - ELENCO GARANZIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI.....</b>	<b>48</b>
<b>10 - ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE CON DESTINAZIONE E DEGLI EVENTUALI PROVENTI.....</b>	<b>48</b>
<b>11 - ELEMENTI RICHIESTI DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE - SITUAZIONE PATRIMONIALE REDATTA CON MODALITÀ SEMPLIFICATE.....</b>	<b>48</b>

---

## PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

(Articolo 227 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Articolo 11 d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118)

---

Anche l'esercizio 2021 è stato caratterizzato dalla gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 che ha visto impegnato l'Amministrazione nella gestione di diversi contributi ricevuti per fronteggiare tale emergenza e per rilanciare l'economia del territorio. In particolare, si segnala che sono stati attribuiti al Comune di Frassinelle Polesine i seguenti contributi:

- Contributo di solidarietà alimentare per un totale di € 9.253,94. Tale contributo è stato destinato alla fornitura di buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari spendibili presso gli esercizi convenzionati per € 2.500,00, e € 3.253,94 per l'erogazione di altri sostegni economici alle famiglie in condizioni di disagio economico e sociale, causato dalla situazione emergenziale COVID-19, per un totale di 5.753,94.

I restanti € 3.500,00 sono stati destinati all'assegnazione di contributi per il sostegno di spese per il pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche. Il tutto a seguito di apposita delibera.

- Contributo per la concessione di riduzione TARI attività economiche chiuse per un totale di € 5.936,93, risorsa interamente utilizzata;

- Incremento del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali ai sensi dell'art. 106 DL 34/2020, art. 39 DL 104/2020 per € 7.467,52 e finalizzato a ristorare l'Ente dalle perdite di gettito ed i maggiori oneri connessi all'emergenza da coronavirus. Si evidenzia che tale fondo sarà oggetto di apposita certificazione da inviare tramite l'applicativo "Pareggio di Bilancio" entro il 31/05/2022 per la quantificazione delle effettive minori spese e maggiori entrate connesse all'emergenza. Importo completamente utilizzato per le specifiche funzioni ad eccezione di pochi centesimi € 0,83 che il Comune ha accantonato nell'avanzo vincolato 2021, come quota non utilizzata.

Sono state inoltre utilizzate le risorse vincolate nel Consuntivo del 2020 per la stessa funzione, risorse accantonate per € 10.813,78 e utilizzate nel 2021 per € 10.760,40. La differenza di € 53,38 sono state accantonate nell'avanzo vincolato 2021, come quota non utilizzata.

La presente relazione è redatta ai sensi del Testo unico D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e s.m.i., del D.Lgs. 23.06.2011 n°118 e del Regolamento di contabilità.

La Giunta Comunale predispose e presenta all'esame e approvazione del Consiglio Comunale il rendiconto della gestione 2021 ed annessi allegati.

Il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021 è corredato della presente "Relazione illustrativa al rendiconto della gestione".

La presente relazione esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, agevolando la presentazione e l'approfondimento del rendiconto dell'attività svolta nel corso dell'esercizio all'assemblea consiliare. Si tratta comunque di un documento previsto dalla legge, come prescrive l'articolo 151 e 231 del D. Lgs. 267 del 2000, attraverso il quale "l'organo esecutivo dell'ente esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati".

Il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021 che la Giunta Comunale sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale, è composto, salvo quanto disposto dall'articolo 227 comma 3, del TUEL, da:

1. Conto del Bilancio,
2. Conto del Patrimonio

ed è corredato dai seguenti allegati obbligatori di cui all'articolo 11 comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011:

- Il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- Il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- Il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- Il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- Il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- La tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- La tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- Il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- Per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- Per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- Il prospetto dei dati SIOPE;

- L'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- L'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- La relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dall'articolo 151, comma 6 del TUEL;
- La relazione del collegio dei revisori dei conti;

Sono inoltre allegati i documenti previsti dall'articolo 227, comma 5, del TUEL:

- a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
- b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
- c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

### **1 - CRITERI DI VALUTAZIONE EFFETTUATI**

I criteri di valutazione effettuati per le poste contabili sono quelli riferiti ai principi contabili applicati ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni.

In particolare per la predisposizione e la definizione delle somme iscritte e lasciate a bilancio si sono utilizzati per i residui passivi le indicazioni del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria per il 2021 mantenendo a residuo le somme per le prestazioni già eseguite entro il 31 dicembre 2021 e le cui fatture sono pervenute, o si presume perverranno in tempo utile per l'approvazione del rendiconto. Per i residui attivi si sono mantenuti a residuo le somme accertate in ossequio ai principi contabili, accantonando nell'avanzo di amministrazione il fondo crediti di dubbia e difficile, ponendo così al riparo il bilancio da fluttuazioni negative da eventuali stralci futuri di crediti.

### **2 - PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO**

Di seguito si propone una lettura sistematica delle principali voci di bilancio di entrata e spesa tratte dal conto del bilancio dell'ente.

## RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Il risultato di amministrazione complessivo (colonna "Totale") riportato in fondo alla tabella (riga "Composizione del risultato di amministrazione") è il dato che mostra, in estrema sintesi, l'esito finanziario dell'esercizio che si è chiuso. Il dato contabile può mostrare un avanzo (+) o riportare, in alternativa, un disavanzo (-). Si tratta, come affermazione di principio e senza addentrarsi negli aspetti prettamente tecnici dei diversi concetti di "competenza" attribuiti alle due contabilità, dell'equivalente pubblico di quello che nel privato è il risultato del bilancio annuale, che può terminare infatti in utile (+) o perdita (-).

Ritornando al contenuto della tabella, il risultato di amministrazione è stato ottenuto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui, a cui corrispondono due distinte colonne del prospetto. Il fondo finale di cassa (31/12) è ottenuto sommando la giacenza iniziale (1/1) con le riscossioni che si sono verificate nell'esercizio, e sottraendo poi i pagamenti effettuati nel medesimo intervallo di tempo. Queste operazioni comprendono i movimenti di denaro che hanno impiegato le risorse proprie di questo anno finanziario (riscossioni e pagamenti in C/competenza), come pure le operazioni che hanno invece utilizzato anche le rimanenze di esercizi precedenti (riscossioni e pagamenti in C/residui).

Come conseguenza di quanto appena detto, anche l'avanzo o il disavanzo riportato nell'ultima riga (colonna "Totale") è composto da due distinte componenti, e precisamente il risultato della gestione dei residui (colonna "Residui") e il risultato della gestione di competenza (colonna "Competenza"). Un esito finale positivo (avanzo) della gestione di competenza sta ad indicare che il comune ha accertato, durante l'anno preso in esame, un volume di entrate superiore all'ammontare complessivo delle spese impegnate. Si è pertanto prodotto un risparmio. Un risultato di segno opposto (disavanzo) indica invece che l'ente ha dovuto impegnare nel corso dell'esercizio una quantità di risorse superiore alle disponibilità esistenti. In questo secondo caso, se il risultato di amministrazione globale risulta comunque positivo (colonna "Totale"), questo sta ad indicare che l'Amministrazione ha dovuto utilizzare nel corso dell'esercizio anche risorse che erano il frutto di economie di precedenti esercizi.

Infine, ove il prospetto successivo evidenzia un saldo positivo in sede di quantificazione del risultato di amministrazione per l'esercizio 2021 ed in sede di distribuzione (utilizzo) il medesimo diviene negativo per le fattispecie enunciate nell'articolo 14 comma 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, tale risultato trova qualificazione di disavanzo tecnico recuperabile secondo la tempistiche proprie dell'articolo 3 comma 17 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n° 118 così

come novellato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190.

All'interno del calcolo del risultato di amministrazione viene evidenziato il Fondo pluriennale vincolato sia di natura corrente che in conto capitale. Tale posta ha il compito di garantire la copertura finanziaria alle spese sorte negli esercizi precedenti, ove trovano completo finanziamento, ed imputate per esigibilità agli esercizi futuri.

Di seguito si propone la tabella di quantificazione e distribuzione del risultato di amministrazione per l'anno 2021:

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  
ANNO 2021**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				633.869,42
RISCOSSIONI	(+)	230.450,12	1.197.122,68	1.427.572,80
PAGAMENTI	(-)	252.564,50	1.192.527,22	1.445.091,72
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			616.350,50
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			616.350,50
RESIDUI ATTIVI	(+)	246.257,99	376.831,38	623.089,37
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	202.787,37	471.448,88	674.236,25
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI <sup>(1)</sup>	(-)			17.284,53
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE <sup>(1)</sup>	(-)			38.827,94
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE <sup>(1)</sup>	(-)			0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A) <sup>(2)</sup>	(=)			<b>509.091,15</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021</b>				
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2021 <sup>(4)</sup>				208.134,74
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				3.000,00
Altri accantonamenti				81.018,16
<b>Totale parte accantonata (B)</b>				<b>292.152,90</b>
<b>Parte vincolata</b>				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				30.630,05
Vincoli derivanti da trasferimenti				1.934,53
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli da specificare				0,00
<b>Totale parte vincolata (C)</b>				<b>32.564,58</b>
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>				
<b>Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)</b>				<b>46.428,59</b>
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto <sup>(6)</sup> Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(6)</sup>				
				137.945,08
				0,00

Come si evince dal presentato prospetto, il Comune ha ottenuto dall'esercizio finanziario un risultato di amministrazione pari ad € 509.091,15.

#### RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE NEL QUINQUENNIO

La tabella riportata nella pagina mostra l'andamento del risultato di amministrazione conseguito dal comune nell'ultimo quinquennio. Questo dato globale, che fa pertanto riferimento sia alla gestione di competenza che a quella dei residui, può indicare, in ciascuno degli anni che compongono l'intervallo di tempo considerato (colonne), sia un avanzo (+) che un disavanzo (-).

La visione simultanea di un arco temporale così vasto permette di ottenere, anche in forma induttiva, alcune informazioni di carattere generale sullo stato delle finanze del comune. Queste notizie, seppure molto utili in fase di primo approccio al problema, sono insufficienti per individuare quali sono stati i diversi fattori che hanno contribuito a produrre il saldo finale.

Un risultato positivo conseguito in un esercizio, infatti, potrebbe derivare dalla somma di un disavanzo



della gestione di competenza e di un avanzo della gestione dei residui. In altri termini, anche se il risultato numerico è identico, non è la stessa cosa avere finanziato le spese dell'esercizio con le risorse reperite in quello specifico anno, e l'avere raggiunto il medesimo risultato impiegando però anche le economie maturate in anni precedenti. Nel primo caso, il fabbisogno di spesa è stato fronteggiato con i mezzi dell'esercizio (avanzo della gestione di competenza) mentre nel secondo si è dovuto dare fondo alle riserve accumulate in anni precedenti (disavanzo della gestione di competenza neutralizzato dall'avanzo prodotto della gestione dei residui).

A parità di risultato quindi, due circostanze così diverse spostano il giudizio sulla gestione in direzioni diametralmente opposte, con la conseguenza che l'analisi dovrà pertanto interessare anche le singole componenti del risultato finale: la gestione dei residui e quella della competenza. Questo tipo di notizie non sono però ancora rilevabili con la semplice osservazione del successivo prospetto ma diventeranno invece disponibili con l'analisi sviluppata nelle tabelle seguenti, dove saranno analizzate separatamente la gestione dei residui e quella della competenza.

Il presente quadro può invece diventare un indicatore attendibile sullo stato di salute generale delle finanze comunali e soprattutto delineare il margine di manovra di cui l'ente può ancora disporre. A queste conclusioni si può pervenire osservando l'andamento tendenziale del risultato complessivo di amministrazione (dati in euro).

Di seguito si propone un'analisi tabellare del risultato di amministrazione lordo nell'ultimo quinquennio:

		2017	2018	2019	2020	2021
Fondo di cassa iniziale	(+)	253.033,61	335.829,55	489.947,32	362.684,14	633.869,42
Riscossioni	(+)	1.625.823,07	1.401.759,37	1.218.109,92	1.633.513,79	1.427.572,80
Pagamenti	(-)	1.543.027,13	1.247.641,60	1.345.373,10	1.362.328,51	1.445.091,72
Fondo di cassa finale		<b>335.829,55</b>	<b>489.947,32</b>	<b>362.684,14</b>	<b>633.869,42</b>	<b>616.350,50</b>
Residui attivi	(+)	361.956,36	429.390,55	554.638,19	457.172,69	623.089,37
Residui passivi	(-)	511.851,73	460.363,31	483.901,23	480.779,43	674.236,25
Risultato contabile						
Fondo Pluriennale Vincolato	(-)	18.977,24	69.418,31	78.567,63	74.495,80	56.112,47
Risultato di amministrazione lordo		<b>166.956,94</b>	<b>389.556,25</b>	<b>354.853,47</b>	<b>535.766,88</b>	<b>509.091,15</b>

#### RISULTATO GESTIONE DI COMPETENZA

Il risultato della gestione di competenza indica il grado di impiego delle risorse di stretta competenza dell'esercizio, oltre all'eventuale eccedenza o la possibile carenza delle stesse rispetto agli obiettivi

inizialmente definiti con il bilancio di previsione.

Il legislatore ha stabilito alcune regole iniziali (previsione) e in corso d'esercizio (gestione) per evitare che si formino a consuntivo gravi squilibri tra gli accertamenti e gli impegni della competenza. È il principio generale della conservazione dell'equilibrio, secondo il quale "il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi 3 titoli dell'entrata (..)" (D.Lgs.267/00, art.162/6). Oltre a ciò, gli enti "(..) rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti (..)" (D.Lgs.267/00, art.193/1).

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2021 (ACCERTAMENTI IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	14.853,89
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.101.649,24 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti <i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>	(-)	964.921,42 0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	17.284,53
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	129.627,83 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00

<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)</b>		<b>4.669,35</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	72.093,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
<b>O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)</b>		<b>76.762,35</b>
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	21.513,74
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	26.376,24
<b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>28.872,37</b>
- Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
<b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>28.872,37</b>

<b>EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO</b>		<b>COMPETENZA 2021 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	104.707,41
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	59.641,91
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)	318.315,70

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(-)	415.437,73
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	38.827,94
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimento in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
<b>Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E)</b>		<b>28.399,35</b>
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00
<b>Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>		<b>28.399,35</b>
- Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
<b>Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE</b>		<b>28.399,35</b>

<b>EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO</b>		<b>COMPETENZA 2021 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
<b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)</b>		<b>105.161,70</b>
- Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	21.513,74
- Risorse vincolate nel bilancio	(-)	26.376,24
<b>W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>		<b>57.271,72</b>
- Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
<b>W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>		<b>57.271,72</b>

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:**

O1) Risultato di competenza di parte corrente		76.762,35
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	72.093,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021 <sup>(1)</sup>	(-)	21.513,74
- Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) <sup>(2)</sup>	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio <sup>(3)</sup>	(-)	26.376,24
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>-43.220,63</b>

## GESTIONE DELLA COMPETENZA NEL QUINQUENNIO

La gestione dei residui è solo uno dei due fattori che incidono nella formazione del risultato complessivo di amministrazione. Il secondo elemento, e cioè il risultato della competenza, riveste un'importanza di gran lunga maggiore perché mostra la capacità dell'ente di gestire l'organizzazione comunale mantenendo comunque il necessario equilibrio tra il fabbisogno di spesa (uscite) e il volume di risorse effettivamente reperite (entrate).

Questo bilanciamento tra entrate (accertamenti) e uscite (impegni) di competenza di un unico esercizio va poi mantenuto, se possibile, anche nel tempo. Solo la presenza di un equilibrio duraturo, infatti, evita le pressioni sugli equilibri di bilancio.

In sintonia con quanto appena descritto, il prospetto di fondo nella pagina successiva riporta l'andamento storico del risultato della gestione di competenza (avanzo o disavanzo) conseguito nell'ultimo quinquennio. Si tratta di una tabella da cui vengono tratte le indicazioni sintetiche più importanti sull'andamento finanziario del comune, in una visione che va ad abbracciare il medio periodo (andamento tendenziale).

È la gestione della competenza, infatti, che consente di identificare come, e in quale misura, sono state utilizzate le risorse dell'esercizio. La valutazione che può essere fatta sull'evoluzione nel tempo degli avanzi o disavanzi deve essere messa in rapporto con la dimensione del bilancio comunale (valutazione su una grandezza relativa). Un avanzo delle stesse dimensioni, infatti, può sembrare piuttosto contenuto se rapportato alle dimensioni finanziarie di un grande comune ma apparire poi del tutto eccessivo se raffrontato al volume di entrate di un piccolo ente. Non è l'importo dell'avanzo o del disavanzo che conta, ma il rapporto percentuale con il totale delle entrate comunali.

Il risultato della gestione di competenza può essere influenzato da molteplici fattori, elementi che riguardano sia le entrate che le uscite. La presenza di maggiori o minori accertamenti, ad esempio, dipende dalla precisione con cui erano state previste le entrate stanziare in bilancio, ma allo stesso tempo, può anche essere il frutto di eventi difficilmente prevedibili, come la mancata concessione di contributi in C/capitale o in C/gestione richiesti ad altri enti pubblici o il venire meno di finanziamenti erogati direttamente dallo Stato. Nel versante delle uscite, invece, oltre al comprensibile problema connesso con l'oggettiva difficoltà di prevedere con grande precisione il fabbisogno di spesa di un intero esercizio, l'esito di questo comparto può dipendere anche dal verificarsi di eventi di fine anno gestibili

solo in parte, come la necessità di impegnare somme per procedure di gara in corso di espletamento oppure la difficoltà di impegnare talune spese per l'impossibilità giuridica di effettuare variazioni di bilancio nell'ultimo mese dell'esercizio.

Tutti gli importi riportati nella tabella sono espressi in euro, mentre l'ultima riga (Avanzo/Disavanzo) mostra l'andamento storico del risultato della gestione di competenza, ripreso poi in forma grafica successivamente:

		2017	2018	2019	2020	2021
Fondo di cassa iniziale	(+)	253.033,61	335.829,55	489.947,32	362.684,14	633.869,42
Riscossioni	(+)	1.287.969,84	1.112.272,8 1	1.037.526,1 3	1.333.192,1 9	1.197.122,6 8
Pagamenti	(-)	1.178.876,03	855.379,54	1.060.324,1 0	1.104.392,6 1	1.192.527,2 2
Saldo gestione cassa		<b>362.127,42</b>	<b>592.722,82</b>	<b>467.149,35</b>	<b>591.483,72</b>	<b>638.464,88</b>
Residui attivi	(+)	275.640,52	309.820,75	353.992,60	193.080,94	376.831,38
Residui passivi	(-)	461.284,28	341.590,40	331.795,56	270.335,65	471.448,88
Risultato contabile		<b>176.483,66</b>	<b>560.953,17</b>	<b>489.346,39</b>	<b>514.229,01</b>	<b>543.847,38</b>
<b>Avanzo esercizio precedente applicato</b>	(-)					
Fondo pluriennale Vincolato	(-)	18.977,24	69.418,31	78.567,63	74.495,80	56.112,47
Avanzo (+)		<b>157.506,42</b>	<b>491.534,86</b>	<b>410.778,76</b>	<b>439.733,21</b>	<b>487.734,91</b>

#### GESTIONE DEI RESIDUI NEL QUINQUENNIO

L'esito della gestione finanziaria di un esercizio dipende dal concorso combinato del risultato conseguito nella gestione di competenza e da quello rilevato nella gestione dei residui. Andando a concentrare l'attenzione solo su questo secondo aspetto, la tabella di pagina successiva riporta l'andamento del risultato riscontrato nel quinquennio dalla gestione dei residui.

Avanzo gestione di competenza: € 487.734,91

Analizzando la gestione dei residui è importante considerare l'andamento del tasso di smaltimento dei residui attivi e passivi. Questi due valori indicano la capacità e la rapidità con cui l'ente riesce a riscuotere i propri crediti (tasso di smaltimento dei residui attivi) o ad utilizzare pienamente le somme impegnate in precedenza (tasso di smaltimento dei residui passivi). Un significativo rallentamento nella velocità di evasione dei residui attivi riduce il flusso di riscossioni in entrata, creando così una pressione sul livello della consistenza di cassa. Un'eccessiva durata nel tempo di pagamento dei residui passivi, invece, può indicare la presenza di una gestione dei procedimenti di spesa non del tutto adeguata.

Il possibile disavanzo che può essere presente nella gestione dei residui di un esercizio è di solito prodotto dal venire meno di crediti (residui attivi) diventati prescritti, inesigibili, o dichiarati insussistenti, non compensati poi dalla contestuale eliminazione di residui passivi di pari entità. La presenza di una compensazione nell'eliminazione dei residui attivi e passivi si verifica quando l'accertamento è relativo a fondi "a specifica destinazione", e cioè risorse di entrata che possiedono un preciso vincolo di destinazione. In questo caso, il venire meno dell'accertamento di entrata deve essere accompagnato dalla concomitante cancellazione del corrispondente impegno di spesa.

Ritornando alla cancellazione di residui attivi per somme prive del vincolo di destinazione, il fenomeno è particolarmente importante quando l'eliminazione di crediti per importi molto elevati produce un disavanzo di amministrazione nella gestione dei residui che non è compensato dall'eventuale presenza di un avanzo della gestione di competenza. In tal caso, è il conto consuntivo complessivo a chiudere in passivo (disavanzo complessivo) ed il consiglio comunale deve prontamente intervenire per deliberare l'operazione di riequilibrio della gestione, un adempimento messo in atto per ripristinare immediatamente l'equilibrio generale di bilancio.

Tutti gli importi indicati nella successiva tabella sono espressi in euro. L'ultima riga riporta l'avanzo o il disavanzo della sola gestione dei residui.

		2017	2018	2019	2020	2021
Fondo di cassa iniziale	(+)					
Riscossioni	(+)	337.853,23	289.486,56	180.583,79	300.321,60	230.450,12
Pagamenti	(-)	364.151,10	392.262,06	285.049,00	257.935,90	252.564,50
Saldo gestione cassa		<b>-26.297,87</b>	<b>-102.775,50</b>	<b>-104.465,21</b>	<b>42.385,70</b>	<b>-22.114,38</b>
Residui attivi	(+)	86.315,84	119.569,80	200.645,59	264.091,75	246.257,99
Residui passivi	(-)	50.567,45	118.772,91	152.105,67	210.443,78	202.787,37
Risultato contabile		<b>9.450,52</b>	<b>-101.978,61</b>	<b>-55.925,29</b>	<b>96.033,67</b>	<b>21.356,24</b>
Avanzo gestione di competenza	(+)	<b>157.506,42</b>	<b>491.534,86</b>	<b>410.778,76</b>	<b>439.733,21</b>	487.734,91
Risultato di Amministrazione al 31.12.2021		<b>166.956,94</b>	<b>389.556,25</b>	<b>354.853,47</b>	<b>535.766,88</b>	<b>509.091,15</b>



## GESTIONE DELLA COMPETENZA

Il precedente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ha già indicato come si è conclusa la gestione della sola competenza, vista come la differenza algebrica tra gli impegni e gli accertamenti di stretta pertinenza del medesimo esercizio (risultato della gestione). Questo valore complessivo fornisce solo un'informazione sintetica sull'attività che l'ente locale ha sviluppato nell'esercizio chiuso, senza però indicare quale sia stata la destinazione delle risorse.

Impiegare mezzi finanziari nell'acquisto di beni di consumo è cosa ben diversa dall'utilizzarli per acquisire beni di uso durevole (beni strumentali) o finanziare la costruzione di opere pubbliche. È utile, pertanto, che la rappresentazione iniziale di tipo sintetico sia ulteriormente perfezionata procedendo a disaggregare le voci che costituiscono le componenti fondamentali degli equilibri finanziari interni.

La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro componenti permette infatti di distinguere quante e quali risorse siano state destinate rispettivamente:

- Al funzionamento dell'ente (bilancio di parte corrente);
- All'attivazione di interventi in C/capitale (bilancio investimenti);
- Ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi);
- Ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla gestione dell'ente (servizi per conto di terzi).

Ad inizio esercizio (Bilancio di previsione), queste quattro suddivisioni della gestione di competenza riportano di norma una situazione di pareggio, dove gli stanziamenti di entrata finanziano interamente le previsioni di uscita. In circostanze particolari, invece, i risultati del bilancio di parte corrente e del bilancio investimenti possono riportare, rispettivamente, un avanzo e un disavanzo dello stesso importo, fermo restando il mantenimento del pareggio generale di bilancio. La situazione appena prospettata si verifica quando l'amministrazione decide di finanziare parzialmente le spese di parte investimento con un'eccedenza di risorse correnti (situazione economica attiva). In questo caso, il risparmio di spese correnti produce un surplus di risorse che permette all'ente di espandere gli investimenti senza dover ricorrere a mezzi di terzi a titolo oneroso (mutui passivi).

A fine esercizio (Rendiconto) la prospettiva cambia completamente, dato che non si tratta più di decidere come destinare le risorse ma di misurare il risultato raggiunto con l'impiego di tali mezzi. Si va quindi a valutare l'impatto delle scelte di programmazione nella gestione effettiva dell'ente. In questa

prospettiva, ritornando alle componenti del bilancio di competenza, la parte corrente dovrebbe chiudersi in avanzo, il bilancio investimenti in pareggio o in leggero avanzo, mentre il bilancio dei movimenti di fondi e quello dei servizi per conto di terzi (partite di giro), di norma, continuerà ad essere in pareggio. Naturalmente, il verificarsi di eventi di natura straordinaria o difficilmente prevedibili può fare invece chiudere le singole gestioni non più in avanzo ma in disavanzo. Questo, per quanto si riferisce al risultato dei singoli raggruppamenti.

Una valutazione completamente diversa va invece fatta a livello complessivo, quando l'eventuale presenza di un disavanzo in uno o più comparti non è compensata dalla chiusura in avanzo degli altri. Se il risultato negativo è quindi presente anche a livello generale (chiusura del conto consuntivo complessivo in disavanzo), questa situazione richiederà l'apertura in tempi brevi della procedura obbligatoria di riequilibrio della gestione, con l'adozione dei provvedimenti ritenuti idonei a ripristinare il pareggio. Si tratterà, pertanto, di fare rientrare le finanze comunali in equilibrio andando a coprire il disavanzo rilevato a rendiconto.

La tabella seguente riporta i totali delle entrate, delle uscite ed i risultati (avanzo, disavanzo, pareggio) delle diverse componenti del bilancio di competenza. L'ultima riga, con la differenza tra gli accertamenti e gli impegni, mostra il risultato complessivo della gestione.

	<b>ENTRATA</b>	<b>SPESA</b>	<b>SALDO</b>
Corrente	1.101.649,24	964.921,42	136.727,82
Investimenti	318.315,70	415.437,73	-97.122,03
Anticipazione di tesoreria	0	0	0,00
Rimborso prestiti	0	129.627,83	-129.627,83
Servizi conto terzi	153.989,12	153.989,12	0,00
Avanzo applicato	176.800,41	176.800,41	0,00
FPV parte entrata e parte spesa	74.495,80	56.112,47	18.383,33
	1.825.250,27	1.896.888,98	-71.638,71

#### IL BILANCIO CORRENTE: CONSIDERAZIONI GENERALI

Il comune, per erogare i servizi alla collettività, sostiene delle spese di funzionamento originate dall'acquisto dei diversi fattori produttivi, denominati "macroaggregati". Nel rendiconto sono pertanto individuati, come componenti elementari di ogni singolo programma, gli impegni di spesa che sono stati destinati ai seguenti interventi:

- Pagamento degli stipendi insieme ai corrispondenti oneri riflessi (personale);

- Acquisto di beni di uso non durevole (acquisto di beni di consumo e/o materie prime);
- Fornitura di servizi (prestazioni di servizi);
- Pagamento dell'affitto per l'uso di beni mobili e immobili non appartenenti al comune (utilizzo di beni di terzi);
- Versamento di oneri fiscali (imposte e tasse);
- Concessione di contributi in C/gestione a terzi (trasferimenti);
- Rimborso delle annualità in scadenza dei mutui (interessi passivi ed oneri finanziari diversi);
- Accantonamento e risparmio di fondi destinato all'autofinanziamento degli investimenti (ammortamenti);
- Assunzione di spese non riconducibili all'attività caratteristica dell'ente (oneri straordinari della gestione corrente).

Questi oneri della gestione costituiscono le uscite del bilancio di parte corrente che sono ripartite, in contabilità, nelle missioni. Naturalmente, le spese correnti erano state inizialmente dimensionate sulla base del previsto afflusso di risorse rappresentate, in questo ambito, dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dello Stato, regione e altri enti, e dalle entrate extra tributarie. La previsione si è poi tradotta, nel corso dell'anno, in accertamenti di competenza.

Le entrate e le uscite di parte corrente impiegate in un esercizio compongono il bilancio corrente di competenza (o bilancio di funzionamento). Solo in specifici casi previsti dal legislatore, le risorse di parte corrente possono essere integrate da ulteriori entrate di natura straordinaria che, come regola generale, avrebbero dovuto invece avere una diversa destinazione: il finanziamento delle spese d'investimento. È questo il caso dell'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione di precedenti esercizi che, per espressa previsione normativa, la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, "può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti" (D.Lgs.267/00, art.187/2).

Una norma di più ampio respiro, invece, prevede la possibilità di impiegare parte degli oneri di urbanizzazione incassati dal comune per finanziare le manutenzioni ordinarie di infrastrutture di proprietà dell'ente e, qualora la legge lo consenta, anche gli altri tipi di spesa corrente. Quello appena descritto, è un altro caso di deroga al principio generale che impone la piena destinazione delle entrate di parte investimento alla copertura di interventi in C/capitale.

L'amministrazione, infine, può destinare parte delle entrate correnti per attivare nuovi investimenti ricorrendo, in questo modo, ad una forma di autofinanziamento. Questo si può verificare per obbligo di legge, quando una norma impone che talune entrate correnti siano vincolate, in tutto o in parte, al finanziamento delle spese in C/capitale. In aggiunta a ciò, il comune può decidere liberamente di contrarre le spese correnti destinando l'eccedenza così prodotta, allo sviluppo degli investimenti.

Nel versante della spesa, come emerge dalla tabella riportata in seguito, le uscite correnti sono depurate dalle anticipazioni di cassa, che costituiscono movimenti finanziari privi di contenuto economico e di legami con la gestione. Si tratta, infatti, di operazioni di credito e debito che tendono a pareggiarsi nel corso dell'esercizio.

Il prospetto esposto nella pagina seguente evidenzia il consuntivo della gestione corrente di competenza ed indica, alla fine, il risultato finale di avanzo (eccedenza di risorse rispetto agli impieghi), di disavanzo (uscite superiori alle entrate disponibili), o di pareggio (utilizzo integrale delle risorse disponibili).

La tabella riporta le poste che costituiscono gli addendi elementari del bilancio corrente, gestione di competenza. Le risorse sono distinte in entrate di natura ordinaria e straordinaria e si contrappongono, per produrre il risultato, alle spese di natura ordinaria e, solo nell'ipotesi di applicazione del disavanzo di amministrazione, di natura straordinaria. L'ultima riga del prospetto mostra il risultato del bilancio corrente della sola competenza, riportato nella forma di avanzo (+) o di disavanzo (-). È solo il caso di ricordare che l'eventuale chiusura del bilancio corrente in disavanzo non comporta, come conseguenza diretta, la presenza di un rendiconto terminato in disavanzo. L'esito contabile degli altri aggregati (Bilancio investimenti, Movimento di fondi e Servizi per conto di terzi) può avere, infatti, neutralizzato questa situazione inizialmente negativa.

<b>Bilancio Corrente</b>		<b>Accertamenti</b>	<b>Impegni</b>
--------------------------	--	---------------------	----------------

AA	Avanzo applicato alla spesa corrente	0,00
OOUU1	Entrate in conto capitale destinate alla spesa corrente	0
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	838.828,07
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	171.553,23
TITOLO 3	Entrate extratributarie	91.267,94

Fondo Pluriennale Vincolato di Parte corrente	14.853,89
---	-----------

1.116.503,13
--------------

TITOLO 1	Spese correnti	964.921,42
	Fondo Pluriennale Vincolato di Parte corrente	17.284,53
TITOLO 2	Trasferimenti in conto capitale	0
TITOLO 4	Rimborso prestiti	129.627,83

Disavanzo di amministrazione	0
------------------------------	---

1.111.833,78
--------------

<b>Risultato di parte corrente</b>	<b>4.669,35</b>
------------------------------------	-----------------

## BILANCIO INVESTIMENTI: CONSIDERAZIONI GENERALI

Il bilancio non si regge solo sull'approvvigionamento e nel successivo impiego di risorse destinate al funzionamento corrente della struttura. Una parte delle disponibilità finanziarie sono anche destinate ad acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali dell'ente che assicurano, in questo modo, la disponibilità duratura di un adeguato livello di strutture e di beni strumentali tali da garantire un'efficace erogazione di servizi. Infatti, la qualità delle prestazioni rese al cittadino dipende, oltre che dal livello di professionalità e di preparazione del personale impiegato, anche dal grado di efficienza e funzionalità delle dotazioni strumentali impiegate nel processo produttivo.

Le entrate di parte investimento sono costituite da alienazioni di beni, contributi in C/capitale e dai mutui passivi. Mentre i primi due tipi di risorsa non hanno effetti indotti sulla spesa corrente, il ricorso al credito inciderà sui conti comunali durante l'intero periodo di ammortamento del mutuo ed avrà pertanto effetti sull'esito del Bilancio corrente di ciascun rendiconto. Come anticipato, la decisione di espandere l'indebitamento non è neutrale sulle scelte di bilancio, e questo soprattutto perché le quote annuali di interesse e di capitale in scadenza dovranno essere finanziate con una contrazione della spesa corrente o, in alternativa, mediante un'espansione della pressione tributaria e fiscale pagata dal cittadino. A parte l'indebitamento, gli investimenti sono finanziati con eccedenze di entrate di parte corrente (risparmio complessivo reinvestito) o impiegando le residue risorse non spese completamente negli esercizi precedenti (avanzo di amministrazione).

Dal successivo prospetto, che contiene il rendiconto del bilancio di parte investimento, sono pertanto estrapolate le seguenti entrate:

- I proventi delle concessioni ad edificare e delle relative sanzioni destinati a finanziare interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale o altre spese correnti ammesse dalla normativa specifica;
- I mutui che si intendono contrarre per la copertura dei disavanzi o per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto o a prevalente capitale pubblico;
- Le alienazioni di beni patrimoniali non redditizi che si prevede di attuare nelle operazioni di riequilibrio della gestione.

Oltre a ciò, le entrate sono depurate dalle riscossioni di crediti e dalle anticipazioni di cassa che costituiscono semplici movimenti di fondi, e cioè operazioni prive di contenuto economico e non pertinenti con i movimenti in C/capitale.

Per quanto riguarda il versante degli impieghi, le uscite di parte capitale comprendono la realizzazione,

l'acquisto e la manutenzione straordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di immobili, di mobili strumentali e ogni altro intervento di investimento gestito dall'ente, compreso il conferimento di incarichi professionali che producono l'acquisizione di prestazioni intellettuali o d'opera di uso durevole. Al fine di garantire una rigorosa lettura dei dati, le spese in C/capitale sono poi depurate dai movimenti finanziari di fondi che non hanno alcun legame con la gestione degli investimenti (concessione di crediti).

La successiva tabella riporta le poste che costituiscono gli addendi elementari del bilancio investimenti, gestione della sola competenza. Alle risorse di entrata si contrappongono, per produrre il risultato del bilancio di parte investimenti, gli interventi in conto capitale. Come per la parte corrente, è utile ricordare che anche nel versante degli investimenti l'eventuale chiusura del bilancio in C/capitale in disavanzo non comporta, come conseguenza diretta, la presenza di un rendiconto complessivo in disavanzo. L'esito contabile degli altri aggregati (Bilancio corrente, Movimento fondi e Servizi conto terzi) può infatti contribuire a neutralizzare questa situazione inizialmente negativa. Tutti gli importi riportati sono espressi in euro.

<b>Bilancio investimenti</b>		<b>Accertamenti</b>	<b>Impegni</b>
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	193.315,70	
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie		
TITOLO 6	Accensione prestiti	125.000,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato di Parte investimenti	59.641,91	
	Avanzo applicato agli investimenti	104.707,41	
		482.665,02	
TITOLO 2	Spese in conto capitale	415.437,73	
	Fondo Pluriennale Vincolato di Parte investimenti	38.827,94	
TITOLO 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	
<b>Risultato di parte investimenti</b>			<b>28.399,35</b>

## LIVELLO DI INDEBITAMENTO

Il livello dell'indebitamento, insieme al costo del personale, è la componente più rilevante della possibile rigidità del bilancio, dato che i bilanci futuri del comune dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle quote annue di interesse e capitale con le normali risorse di parte corrente. I prospetti che accompagnano la descrizione di questo importante argomento mostrano le dinamiche connesse con l'indebitamento sotto angolazioni diverse. I quadri di questa pagina evidenziano la politica d'indebitamento dell'ultimo esercizio, chiarendo se sia prevalente l'accensione o il rimborso di prestiti (prima tabella), seguita poi dall'indicazione della consistenza finale del debito (seconda tabella). Il prospetto successivo (terza tabella) estenderà questa analisi all'intero quinquennio per rintracciare gli esercizi dove l'espansione del credito ha avuto la prevalenza sulla restituzione dei debiti.

È importante notare che l'operazione di consolidamento dei debiti, eventualmente negoziata dal comune, comporta sia l'allungamento del periodo di ammortamento che la riduzione delle quote di capitale che devono essere rimborsate annualmente agli istituti mutuatari. La quota interessi che l'ente dovrà complessivamente pagare, proprio per effetto dell'aumento della durata del prestito, tenderà invece a crescere in modo significativo. Al minor onere di competenza dell'esercizio in cui si effettua l'operazione si contrappone, in questo caso, un aumento del costo totale del prestito restituito. Con queste premesse, il beneficio che l'ente avrebbe avuto a partire dalla data di estinzione del mutuo originariamente contratto, dovuto al venire meno dell'obbligo di stanziare nel bilancio le quote di capitale e interesse, viene così spostato nel tempo. Ne consegue che la curva dell'indebitamento decrescerà in misura minore, o crescerà in misura superiore, rispetto alla situazione che si sarebbe verificata se non fosse stato deliberato il consolidamento.

Nel corso dell'anno 2021, con la restituzione di quote di capitale per € 129.627,84 a valere sui mutui in ammortamento, il debito iscritto nel passivo del conto del patrimonio passa da € 994.303,45 ad € 864.675,61.

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione

<b>Anno</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Oneri finanziari	47.687,01	42.747,35	38.180,42
Quota capitale	115.832,05	99.838,76	129.627,84
<b>Totale fine anno</b>	<b>163.519,06</b>	<b>142.586,11</b>	<b>167.808,26</b>

Nel corso del 2021 sono stati assunti mutui per il finanziamento di investimenti.



## IL FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE

Il rendiconto della gestione è l'ultimo momento importante per la valutazione di congruità fondo crediti di dubbia e difficile esazione.

Tale controllo si effettua tramite una puntuale verifica delle singole poste di bilancio d'entrata e sulla capacità dell'Ente di perfezionare tali risorse tramite gli incassi.

I passi operativi che occorre percorrere sono:

- quantificare per ogni singola entrata i residui da riportare all'esercizio successivo iscritti nel rendiconto oggetto di analisi;
- definire la percentuale di capacità di incasso per una serie storica a cadenza quinquennale definita dal rapporto tra gli incassi in conto residuo ed i residui iniziali per ogni annualità;
- determinare il reciproco alla percentuale così come ottenuta al punto b ed applicarla alla grandezza finanziaria propria del punto a.

Il valore numerico riconducibile al primo punto (a) è pari ad € 623.089,37 di cui FCDE € 208.134,74.

Tale posta totale dovrà trovare allocazione per l'intero importo, quale accantonamento, nel risultato d'amministrazione scaturente dal rendiconto. Il legislatore delegato individua, quale allegato al rendiconto di gestione, un prospetto comprovante il calcolo del richiamato fondo ivi riportato nelle pagine seguenti:

### COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' \* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Esercizio finanziario 2021

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f)=(e) / (c)
1010100	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>						
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	113.657,67	70.496,52	184.154,19			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	78.463,05	0,00	78.463,05			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	35.194,62	70.496,52	105.691,14	68.435,05	68.435,05	0,6475
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	7.621,02	2.764,00	10.276,82	0,00	0,00	0,0000
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
1000000	TOTALE TITOLO 1	121.179,59	73.251,42	194.431,01	68.435,05	68.435,05	0,3520
	<i>Trasferimenti correnti</i>						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.978,04	15.246,88	18.224,92	0,00	0,00	0,0000
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0000
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
2000000	TOTALE TITOLO 2	7.978,04	15.246,88	23.224,92	0,00	0,00	0,0000
	<i>Entrate extratributarie</i>						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	14.240,99	697,88	14.938,87	135,51	135,51	0,0091
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.100,00	139.504,18	141.604,18	133.569,39	139.504,18	0,9852

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f)=(e) / (d)
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,0000
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	132,48	1.813,72	1.946,20	0,00	0,00	0,0000
3000000	TOTALE TITOLO 3	16.473,75	142.075,78	158.549,53	133.704,90	139.699,69	0,8811
<b>Entrate in conto capitale</b>							
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	100.000,00	0,00	100.000,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	100.000,00	0,00	100.000,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
4000000	TOTALE TITOLO 4	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,0000
<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>							
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
TOTALE GENERALE		245.631,38	230.574,08	476.205,46	202.139,95	208.134,74	0,4371
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,0000
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)		145.631,38	230.574,08	376.205,46	202.139,95	208.134,74	0,5532

CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5	(g) 476.205,46	(n) 208.134,74
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	(i) 0,00	(l) 0,00

2

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f)=(e) / (c)
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)		0,00	0,00				
TOTALE		476.205,46	208.134,74				

<sup>a</sup> Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.  
<sup>e</sup> Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.  
<sup>g</sup> Indicare il totale generale della colonna c).  
<sup>h</sup> Indicare il totale generale della colonna e).  
<sup>i</sup> Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.  
<sup>l</sup> Corrisponde all'importo della cella (i).  
<sup>m</sup> Trattati solo degli accertamenti pluriennali di entrate riguardanti il titolo 5 e gli accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.  
<sup>n</sup> Comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

Rispetto al rendiconto 2020 il predetto fondo ha subito un incremento di € 16.146,74.

Il Risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione.

L'art. 167 comma 2 TUEL prevede che una quota del risultato di amministrazione sia accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare e' determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non possa essere destinata ad altro utilizzo.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187 TUEL, in sede di determinazione del risultato di amministrazione è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi all'esercizio in corso ed agli esercizi precedenti già esigibili.

Per valutare la congruità del fondo, si provvede:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di dubbia e di difficile esazione, l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. L'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cui alle lettere b) (residui attivi cancellati in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate) e d) (residui attivi cancellati ed imputati agli esercizi successivi) dell'allegato 5/2 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui, rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2018. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma.

b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).

Con riferimento alla lettera b2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

b. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);

c. rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli residui attivi al 1° gennaio di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

d. media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, del TUEL e dall'articolo 42, comma 1, del D. Lgs. 118/2011, in caso di incapienza del risultato di amministrazione, la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a se stante della spesa nel bilancio di previsione.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 16, del D.Lgs. 118/2011, il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, compreso il primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel caso in cui il risultato di amministrazioni non presenti un importo sufficiente a comprenderlo, è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti.

Nel corso del 2015 è stato modificato il principio applicato della contabilità finanziaria: in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018.

**Il comma 882** della legge di stabilità 2018 ha apportato le modifiche al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: «, nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo».

**Il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel rendiconto 2021 è stato calcolato col metodo ordinario applicando quindi al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi.**

## IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Elemento informativo essenziale è il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV).

Tale posta contabile ha il compito di permettere il mantenimento degli equilibri finanziari nel tempo delle spese reimputate in futuro che trovano finanziamento dal passato.

Il fondo assolve anche un importante compito informativo rappresentando il disallineamento temporale tra l'acquisizione delle risorse ed il loro pieno utilizzo con la necessaria ricaduta d'utilità sul territorio amministrato.

Come primo adempimento, si è proceduto, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 28/02/2022, alla variazione al bilancio di previsione 2021-2023 riguardante il fondo pluriennale vincolato ai sensi dell'art. 175 comma 5-bis, lett. e) del D.lgs. 267/2000.

Successivamente si è proceduto, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 17/05/2022, munita del parere del revisore, al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2021, che ha accolto la delibera di G.C. n. 24 del 28/02/2022 confermando pertanto la variazione di esigibilità e la reimputazione di somme finanziate nel 2021 ma esigibili nell'esercizio 2022.

### IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata al 01/01/2021 è pari a:

<b>FPV</b>	<b>2021</b>
FPV – parte corrente	€ 14.853,89
FPV – parte capitale	€ 59.641,91

**IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO** iscritto in spesa

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali),

è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale al 31/12/2021:

<b>FPV</b>	<b>2021</b>
FPV – parte corrente	€ 17.284,53
FPV – parte capitale	€ 38.827,94

#### AVANZO O DISAVANZO APPLICATO

L'attività del comune è continuativa nel tempo, per cui gli effetti prodotti dalla gestione finanziaria di un anno possono ripercuotersi negli esercizi successivi. Questi legami si ritrovano nella gestione dei residui attivi e dei residui passivi, dove l'entità dei crediti e debiti assunti in precedenti periodi contabili e non ancora saldati, ha effetto sui movimenti finanziari dell'anno in corso (operazioni di cassa); si tratta, pertanto, di una situazione dove l'esercizio corrente è influenzato da decisioni non discrezionali del comune.

Diversa è la condizione in cui l'ente deve applicare al bilancio in corso il disavanzo di anni precedenti o sceglie, di sua iniziativa, di espandere la spesa con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione di altri esercizi. In questi casi, l'influsso sul bilancio in corso nasce da decisioni discrezionali dell'ente, come nel caso della scelta di applicare l'avanzo di amministrazione, oppure trae origine da regole imposte dal legislatore, come nel caso del ripiano obbligatorio dei disavanzi registrati in esercizi pregressi.

Il legislatore ha stabilito alcune norme che disciplinano puntualmente le possibilità di impiego dell'avanzo di amministrazione imponendo, inoltre, rigide misure per il ripiano del possibile disavanzo. Infatti, "l'eventuale avanzo di amministrazione (..) può essere utilizzato:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce

Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate dalla norma.

L'analisi dei dati quinquennali sul grado di utilizzo dell'avanzo o sulla copertura dell'eventuale disavanzo, riportata nel primo prospetto, fornisce un'informazione attendibile sugli effetti prodotti dalle gestioni precedenti sugli esercizi immediatamente successivi. In particolare, la concreta disponibilità di un avanzo di amministrazione ha effetti diretti sul dimensionamento delle uscite; si tratta, infatti, di una risorsa di natura straordinaria che tende ad aumentare provvisoriamente la capacità di spesa corrente o di parte investimento. Questo comporta che almeno in partenza, il bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui c'è stata l'espansione della spesa per la disponibilità di un avanzo dovrà fare a meno di questa entrata "una tantum" ed essere dimensionato senza fare affidamento sul possibile nuovo avanzo di corso di formazione (avanzo presunto). L'avanzo di amministrazione, per diventare una risorsa di entrata effettivamente "spendibile", deve essere prima quantificato e poi approvato in modo formale dal consiglio comunale.



Le considerazioni appena formulate portano ad una prima conclusione circa gli effetti prodotti sugli equilibri di bilancio dall'impiego dell'avanzo. Un utilizzo costante di questa risorsa (entrata straordinaria) finalizzato ad espandere la spesa corrente (uscite ordinarie) può, in certi casi, indicare la presenza di una forte pressione della spesa corrente sulle risorse correnti (primi tre titoli di entrata), e quindi denotare una notevole rigidità tendenziale del bilancio. In quest'ultimo caso, infatti, le economie di spesa o le maggiori entrate di precedenti esercizi che hanno prodotto l'avanzo sono state costantemente destinate a coprire esigenze di spesa di natura ripetitiva (uscite correnti destinate al funzionamento del comune), con il consolidamento di questo fabbisogno. Con un'entrata straordinaria, pertanto, si tende a finanziare un tipo di uscita che è invece ordinaria, creando così una condizione di possibile instabilità.

In circostanze diverse, il ripetersi di chiusure in disavanzo sono il sicuro sintomo dell'aggravarsi della situazione che può, se non fronteggiata tempestivamente e con mezzi adeguati, portare progressivamente alla dichiarazione dello stato di dissesto. In questo caso eccezionale, non si tratta più di ripianare una condizione di temporanea eccedenza delle uscite rispetto alle entrate (disavanzo occasionale) ma di fronteggiare una costante necessità di spesa che non trova più, nelle entrate di natura ordinaria, una fonte adeguata di mezzi di sostentamento. Il comune si trova a vivere costantemente al di sopra delle proprie possibilità e non è più in condizione di ridimensionare il proprio fabbisogno. Il deficit non è più occasionale ma sta diventando strutturale.

<b>Avanzo applicato</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Avanzo applicato alla parte corrente	72.093,00	93.369,68	57.777,09	77.432,00	15.000,00
Avanzo applicato alla parte investimenti	104.707,41		87.190,00		2.145,00
	176.800,41	93.369,68	144.967,09	77.432,00	17.145,00

  

<b>Disavanzo applicato</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Disavanzo applicato alla parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 3 - VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE

Nel corso dell'anno 2021 si sono approvate le seguenti variazioni al bilancio di competenza e cassa raggruppate per organi atti alla loro approvazione:

#### Deliberazioni del Consiglio comunale

N.	DATA	OGGETTO
12	29/06/2021	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 CON APPLICAZIONE PARZIALE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.
17	29/06/2021	RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 39 DEL 06.05.2021 RELATIVA A VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023.
18	29/06/2021	RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 52 DEL 25.05.2021 RELATIVA A VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023.
26	19/09/2021	VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DEL TRIENNIO 2021/2023, ANNUALITA' 2021/2023, AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.
27	17/09/2021	RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 76 DEL 08.09.2021 RELATIVA A VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023.
31	26/11/2021	RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 90 DEL 14/10/2021 RELATIVA A VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023.
32	26/11/2021	RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 96 DEL 02/11/2021 RELATIVA A VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023.
35	26/11/2021	VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DEL TRIENNIO 2021/2023, ANNUALITA' 2021/2023, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 2 DEL D.LGS. n. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

#### Deliberazioni della Giunta comunale

N.	DATA	OGGETTO
39	06/05/2021	VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023
52	25/05/2021	VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023
76	08/09/2021	VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023
90	14/10/2021	VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023
96	02/11/2021	VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

#### 4 - RAGIONI DELLA PERSISTENZA DEI RESIDUI CON ANZIANITÀ SUPERIORE A CINQUE ANNI E DI MAGGIORE CONSISTENZA

*I crediti con anzianità maggiore ai cinque anni hanno la presente rappresentazione:*

In applicazione dei nuovi principi contabili ogni responsabile dei servizi, prima dell'inserimento dei residui attivi e passivi nel rendiconto dell'esercizio 2021, ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi compresi nel proprio budget, di cui all'art. 228 del D.Lgs. 267/2000.

Nelle more dell'approvazione del rendiconto, poiché l'attuazione delle entrate e delle spese nell'esercizio precedente ha talvolta un andamento differente rispetto a quello previsto, le somme accertate e/o impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Si riporta nella tabella sottostante l'analisi dei residui distinti per titoli ed anno di provenienza:

##### RESIDUI ATTIVI

RESIDUARI			Anno Residuo	Importo Residuo
Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		
2o Livello	1	Tributi		
3o Livello	1	Imposte, tasse e proventi assimilati		
			2016	2.079,04
			2017	9.110,80
			2018	15.424,31
			2019	13.473,87
			2020	30.408,50
			2021	113.657,67
			TOTALE	184.154,19
RESIDUARI			Anno Residuo	Importo Residuo
Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		
2o Livello	3	Fondi perequativi		
3o Livello	1	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		
			2019	1.377,86
			2020	1.377,04
			2021	7.521,92
			TOTALE	10.276,82
RESIDUARI			Anno Residuo	Importo Residuo
Titolo	2	Trasferimenti correnti		
2o Livello	1	Trasferimenti correnti		
3o Livello	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		
			2019	365,35
			2020	14.881,53
			2021	2.978,04
			TOTALE	18.224,92

Titolo	2	Trasferimenti correnti	Anno Residuo	Importo Residuo
2o Livello	1	Trasferimenti correnti		
3o Livello	4	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		
			2021	5.000,00
			TOTALE	5.000,00
Titolo	3	Entrate extratributarie	Anno Residuo	Importo Residuo
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		
3o Livello	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
			2020	366,00
			2021	11.257,13
			TOTALE	11.623,13
Titolo	3	Entrate extratributarie	Anno Residuo	Importo Residuo
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		
3o Livello	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni		
			2018	280,80
			2019	51,08
			2021	2.983,86
			TOTALE	3.315,74
Titolo	3	Entrate extratributarie	Anno Residuo	Importo Residuo
2o Livello	2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
3o Livello	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
			2017	12.081,13
			2018	55.628,60
			2019	68.754,45
			2020	3.100,00
			2021	2.100,00
			TOTALE	141.664,18
Titolo	3	Entrate extratributarie	Anno Residuo	Importo Residuo
2o Livello	3	Interessi attivi		
3o Livello	3	Altri interessi attivi		
			2021	0,28
			TOTALE	0,28
Titolo	3	Entrate extratributarie	Anno Residuo	Importo Residuo
2o Livello	5	Rimborsi e altre entrate correnti		
3o Livello	99	Altre entrate correnti n.a.c.		

			2016	668,72
			2020	1.145,00
			2021	132,48
			<b>TOTALE</b>	<b>1.946,20</b>
Titolo	4	Entrate in conto capitale	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
2o Livello	2	Contributi agli investimenti		
3o Livello	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
			2021	100.000,00
			<b>TOTALE</b>	<b>100.000,00</b>
Titolo	6	Accensione Prestiti	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
2o Livello	3	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
3o Livello	1	Finanziamenti a medio lungo termine		
			2015	13.243,91
			2021	125.000,00
			<b>TOTALE</b>	<b>138.243,91</b>
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
2o Livello	1	Entrate per partite di giro		
3o Livello	99	Altre entrate per partite di giro		
			2021	6.200,00
			<b>TOTALE</b>	<b>6.200,00</b>
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
2o Livello	2	Entrate per conto terzi		
3o Livello	4	Depositi di/presso terzi		
			2017	2.440,00
			<b>TOTALE</b>	<b>2.440,00</b>

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE GENERALE - (RIEPILOGO FINALE)</b>			<b>623.089,37</b>

## RESIDUI PASSIVI

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
Programma	1	Organi istituzionali		
Titolo	1	Spese correnti		
			2015	488,00
			2016	409,92
			2017	458,72
			2018	322,08

			2019	706,00
			2020	2.408,63
			2021	1.446,63
			TOTALE	6.239,98
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	2	Segreteria generale		
Titolo	1	Spese correnti		
			2018	7.370,55
			2021	30,00
			TOTALE	7.400,55
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Titolo	1	Spese correnti		
			2018	14.733,79
			2020	300,00
			2021	17.159,16
			TOTALE	32.192,95
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
Titolo	1	Spese correnti		
			2017	628,97
			2018	9.378,53
			2019	471,12
			2020	112,44
			2021	27.157,52
			TOTALE	37.748,58
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		
Titolo	1	Spese correnti		
			2020	1.604,65
			2021	24.323,02
			TOTALE	25.927,67
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2021	34.607,64
			TOTALE	34.607,64
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	6	Ufficio tecnico		
Titolo	1	Spese correnti		
			2021	1.136,73
			TOTALE	1.136,73
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		
Titolo	1	Spese correnti		

			2021	693,15
			TOTALE	693,15
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	8	Statistica e sistemi informativi		
Titolo	1	Spese correnti		
			2021	5.319,64
			TOTALE	5.319,64
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	10	Risorse umane		
Titolo	1	Spese correnti		
			2019	8,55
			2020	1.562,95
			2021	3.479,11
			TOTALE	5.050,61
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	11	Altri servizi generali		
Titolo	1	Spese correnti		
			2020	741,76
			2021	1.056,39
			TOTALE	1.798,15
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	11	Altri servizi generali		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2021	1.561,00
			TOTALE	1.561,00
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	1	Polizia locale e amministrativa		
Titolo	1	Spese correnti		
			2015	26.158,40
			2017	25.214,38
			2018	28.994,50
			2019	28.000,00
			2020	27.000,00
			2021	28.000,00
			TOTALE	163.367,28
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	2	Altri ordini di istruzione		
Titolo	1	Spese correnti		
			2021	934,57
			TOTALE	934,57
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		
Titolo	1	Spese correnti		
			2020	1.394,62
			2021	3.118,46
			TOTALE	4.513,08

Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	1	Sport e tempo libero		
Titolo	1	Spese correnti		
			2021	2.081,71
			TOTALE	2.081,71
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	1	Sport e tempo libero		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2020	437,17
			2021	32.030,51
			TOTALE	32.467,68
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio		
Titolo	1	Spese correnti		
			2020	15.325,45
			TOTALE	15.325,45
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		
Titolo	1	Spese correnti		
			2020	50,00
			2021	93,00
			TOTALE	143,00
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	3	Rifiuti		
Titolo	1	Spese correnti		
			2021	25.812,88
			TOTALE	25.812,88
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		
Titolo	1	Spese correnti		
			2020	1.880,01
			2021	1.992,96
			TOTALE	3.872,97
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	4	Altre modalità di trasporto		
Titolo	1	Spese correnti		
			2021	1.282,46
			TOTALE	1.282,46
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali		
Titolo	1	Spese correnti		
			2021	15.072,87
			TOTALE	15.072,87



Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2020	806,45
			2021	156.459,16
			TOTALE	157.265,61
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	5	Interventi per le famiglie		
Titolo	1	Spese correnti		
			2020	894,22
			2021	7.943,94
			TOTALE	8.838,16
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		
Titolo	1	Spese correnti		
			2020	500,00
			2021	8.040,27
			TOTALE	8.540,27
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale		
Titolo	1	Spese correnti		
			2020	169,81
			2021	2.541,02
			TOTALE	2.710,83
Missione	14	Sviluppo economico e competitività	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		
Titolo	1	Spese correnti		
			2020	15,50
			2021	153,90
			TOTALE	169,40
Missione	14	Sviluppo economico e competitività	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità		
Titolo	1	Spese correnti		
			2020	76,54
			2021	25,44
			TOTALE	101,98
Missione	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	1	Fonti energetiche		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2020	1.322,00
			2021	67.608,34
			TOTALE	68.930,34
Missione	99	Servizi per conto terzi	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro		
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		
			2000	556,74

2001	502,00
2009	774,69
2012	758,23
2015	250,00
2021	287,40
<b>TOTALE</b>	<b>3.129,06</b>

	<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE GENERALE - (RIEPILOGO FINALE)</b>	<b>674.236,25</b>

Tali crediti trovano copertura finanziaria nel fondo crediti di dubbi e difficile esazione come nella sezione della relazione ad esso dedicato si esplicita.

## 5 - SALDO DI CASSA ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

La gestione monetaria per l'esercizio finanziario 2021 ha portato le seguenti risultanze:

Anno 2021

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021			633.869,42
RISCOSSIONI (+)	230.450,12	1.197.122,68	1.427.572,80
PAGAMENTI (-)	252.564,50	1.192.527,22	1.445.091,72
	DIFFERENZA		616.350,50
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021			616.350,50

Il confronto con il sistema SIOPE si è concluso come di seguito riportato:

<b>Entrata</b>	Dati Siope	Dati contabilità	Differenza
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	865.725,66	865.725,66	-
TITOLO 2: Trasferimenti correnti	169.573,65	169.573,65	-
TITOLO 3: Entrate extratributarie	78.163,88	78.163,88	-
TITOLO 4: Entrate in conto capitale	160.120,49	160.120,49	-
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	153.989,12	153.989,12	-
			-
INCASSI DA REGOLARIZZARE	0,00	0,00	-
<b>TOTALE INCASSI</b>	<b>1.427.572,80</b>	<b>1.427.572,80</b>	-

<b>Spese</b>	Dati Siope	Dati contabilità	Differenza
TITOLO 1: Spese correnti	957.037,46	957.037,46	-
TITOLO 2: Spese in conto capitale	204.558,04	204.558,04	-
TITOLO 4: Rimborso Prestiti	129.627,83	129.627,83	-
TITOLO 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	153.868,39	153.868,39	-
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	0,00	0,00	-
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>1.445.091,72</b>	<b>1.445.091,72</b>	-

I dati tratti dalla contabilità dell'ente sono equivalenti con la contabilità Siope.

## **6 e 7 - ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI e PARTECIPAZIONI DIRETTE CON QUOTA PERCENTUALE**

---

A fini esaustivi si propongono i componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica” quali i soggetti economici di seguito evidenziati tenendo presente che in fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate (società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati) e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile:

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);
- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D.Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
  - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
  - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
  - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
  - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
  - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

- 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto precedente;
- 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
  - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
  - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- 5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Il Comune ha il seguente assetto partecipativo, per l'annualità 2021, nelle seguenti società di capitali:

<i>Partecipazione</i>	<i>Tipologia</i>	<i>% di partecipazione</i>
ACQUEVENETE SPA	Soc. Partecipata	0,14%
AS2 SRL - AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI	Soc. Partecipata	0,097%
ATTIVA S.P.A. (in liquidazione per fallimento)	Soc. Partecipata	0,01%
ECOAMBIENTE SRL	Soc. Partecipata	0,5012%
CONSVIPO	Ente Strum. Partecipato	0,4330%
CONSIGLIO DI BACINO ROVIGO	Ente Strum. Partecipato	6,31%
CONSIGLIO DI BACINO POLESINE	Ente Strum. Partecipato	5,86%

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata introdotta dal *Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a*

**partecipazione pubblica** (G.U. 8 settembre 2016, n. 210) **come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100** (G.U. 26 giugno 2017, n. 147)

**Art. 21. Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali**

1. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

2. Gli accantonamenti e le valutazioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, in presenza di adozione della contabilità finanziaria:

a) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);  
b) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

3. Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

3-bis. Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato.

Tale fondo:

- permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio;
- favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente

correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci-affidanti.

L'obbligo di creare il fondo per le perdite degli organismi partecipati riguarda tutte le pubbliche amministrazioni locali incluse nell'elenco Istat di cui all'articolo 1, comma 3 della Legge 196/09, quindi anche i Comuni.

Gli "organismi partecipati" che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate.

L'accantonamento deve essere calcolato qualora gli Organismi partecipati presentino, nell'ultimo bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall'ente partecipante (articolo 1, comma 551).

## **8 - GLI ONERI E GLI IMPEGNI SOSTENUTI, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA**

---

L'Ente non ha attivi contratti di strumenti derivati.

## **9 - ELENCO GARANZIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI**

---

L'Ente non ha prestato garanzie a favore di Enti e di altri soggetti

## **10 - ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE CON DESTINAZIONE E DEGLI EVENTUALI PROVENTI**

---

Si rinvia agli allegati riportanti i beni appartenenti al patrimonio comunali.

Per l'elenco dei beni dell'ente vedasi i seguenti elenchi pubblicati sul sito istituzionale del Comune <https://www.comune.frassinelle-posesine.ro.it>

AMMINISTRAZIONE STRASPARENTE - BENI IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO.

## **11 - ELEMENTI RICHIESTI DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE - SITUAZIONE PATRIMONIALE REDATTA CON MODALITÀ SEMPLIFICATE**

---

In base al dettato normativo richiamato si esplicita quanto segue:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio sono coerenti con quanto disposto dal principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria;

2) l'andamento delle immobilizzazioni con particolare riguardo alle variazioni da esse subite alla luce dell'applicazione dei nuovi principi contabili applicati:

Seguendo il dettato della normativa di settore e dei principi contabili applicati l'Ente ha rappresentato la propria situazione economico patrimoniale basandosi sui seguenti principi cardine:

- l'aggiornamento continuo degli inventari con particolare attenzione agli inventari dei beni immobili e finanziari.
- la tenuta puntuale delle scritture contabili proprie del sistema armonizzato, che in argomento di contabilità economico patrimoniale, esplicita che la composizione delle medesime deriva dall'utilizzo della matrice di correlazione basata su un utilizzo consapevole e puntuale del piano dei conti integrato;

Di seguito si ripropone uno schema di sintesi delle classi patrimoniali alla luce della codifica del piano dei conti integrato – partizione patrimoniale al fine di evidenziare le diverse variazioni intercorse tra le poste valorizzate al 31 dicembre 2020 e quanto presente al 31 dicembre 2021.

A decorrere dall'esercizio 2020, l'Ente con delibera di C.C. nr. 31 del 28/12/2020 ha esercitato l'opzione ex art. 232 comma 2 del TUEL "Esonero tenuta contabilità economico-patrimoniale" e ha preso atto dell'esercizio dell'opzione ex art. 233 bis comma 3 del TUEL.

### **STATO PATRIMONIALE ATTIVO**

I dati esposti nello Stato Patrimoniale redatto secondo gli schemi dell'allegato 10 al D. Lgs. 118/2011 hanno la finalità di rilevare, rispetto ai valori iniziali, la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio e le variazioni avvenute durante l'anno nelle singole poste rispetto a quello precedente. Come indicato nel TUEL il patrimonio dell'ente è, infatti, rappresentato dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di valutazione, che nella loro differenza rappresentano la consistenza nella della dotazione patrimoniale dell'ente. L'esposizione dei dati risente tuttavia della mancata evidenza della tipologia e dell'entità della variazione intercorsa tra i due esercizi in quanto tale rilevazione, che era presente negli schemi del Conto del Patrimonio redatto secondo il DPR 194/1996, è stata omessa nell'allegato 10 rendendo la visualizzazione più snella e maggiormente conforme a quelle che sono le nuove classificazioni previste dal piano dei conti.

#### **B) IMMOBILIZZAZIONI**

Come indicato nel paragrafo 6.1 del principio contabile 4/3 allegato al D. Lgs. 118/2011 gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (Stato Patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi. Le immobilizzazioni comprendono anche le attività che sono state oggetto di cartolarizzazione.



Costituiscono eccezione a tale principio i beni che entrano nella disponibilità dell'ente a seguito di un'operazione di leasing finanziario, che si considerano acquisiti al patrimonio dell'amministrazione pubblica alla data della consegna e, rappresentati nello stato patrimoniale con apposite voci, che evidenziano che trattasi di beni non ancora di proprietà dell'ente<sup>1</sup>.

#### ***B I) Immobilizzazioni immateriali***

In conformità a quanto previsto al punto 6.1.1 del principio contabile 4/3, rientrano in tale categoria tutti i costi pluriennali capitalizzati, comprese le mere manutenzioni straordinarie su beni di terzi, contabilizzati nell'esercizio fino al 31 dicembre. Sono valutati al costo storico salvo il caso di acquisizioni a titolo gratuito che, se presenti, sono valorizzate in inventario secondo il *fair value* determinato a seguito di stima dell'ufficio preposto o valutazione peritale di esperto indipendente.

Le voci che compongono questa categoria si devono intendere al netto della rispettiva quota di ammortamento calcolata fino al termine dell'esercizio preso in esame.

Di seguito in tabella i valori in rapporto all'esercizio precedente:

#### ***B II) Immobilizzazioni materiali***

Le immobilizzazioni materiali sono state valutate con i criteri previsti dal 6.1.2 del principio. Gli inventari dei beni mobili ed immobili, che costituiscono la scrittura ausiliaria extracontabile che accoglie in dettaglio tutti gli elementi che costituiscono il valore rappresentato nello stato patrimoniale, sono aggiornati in ottemperanza alla normativa vigente ed aggiornati in linea con quanto previsto dai principi contabili.

I valori sono rappresentati al netto dei relativi fondi di ammortamento calcolati, per il 2021, nella misura prevista nel paragrafo 4.18 del principio.

Menzione a parte merita la categoria B III relativa alle Immobilizzazioni in corso ed acconti nella quale sono iscritti come incrementi le spese per l'acquisto, la realizzazione o la manutenzione straordinaria di opere pubbliche sui beni di proprietà dell'ente in attesa della fase di completamento dei lavori.

Al momento del rogito (acquisizioni) o del rilascio del certificato di collaudo/regolare esecuzione (nuova opera/manutenzione straordinaria) le spese in oggetto vengono prima caricate sul Libro Cespiti e successivamente stornate, dalla voce Immobilizzazioni in corso e acconti, come decrementi, con l'attribuzione alla voce patrimoniale di pertinenza.

#### ***B III) Immobilizzazioni finanziarie***

La categoria accoglie quanto posseduto dall'Ente in termini di partecipazioni in società, Enti ed imprese nonché i crediti immobilizzati verso gli stessi soggetti ed anche altri titoli di varia natura.

Le partecipazioni sono state valutate sul netto patrimoniale come previsto dal principio contabile 4/3 ai punti 6.1.3 e 9.3 utilizzando come valore dello stesso quello relativo all'ultimo bilancio pubblicato dalla società controllata/partecipata dall'Ente. Relativamente invece a quegli organismi per i quali non sono stati reperiti né gli elementi per procedere alla valutazione in base alla quota di netto patrimoniale né la documentazione afferente il costo storico sostenuto al momento dell'acquisizione si è ritenuto

---

<sup>1</sup> Allegato 4/3 al D. Lgs. 118/2011 - Punto 6.1

opportuno assumere quale valore di costo l'ammontare complessivo del valore nominale delle azioni o quote ricevute dall'ente a fronte degli elementi conferiti nella partecipata.

### ***Riepilogo immobilizzazioni***

Dalla tabella seguente, che riepiloga anche i totali delle immobilizzazioni, si può altresì evincere l'incidenza percentuale delle singole componenti rispetto al totale delle immobilizzazioni stesse:

## **C) ATTIVO CIRCOLANTE**

La categoria si compone di quattro macro voci:

### ***C I) Rimanenze***

Non risultano valorizzate rimanenze di magazzino al termine dell'esercizio.

### ***C II) Crediti***

La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui attivi e l'ammontare dei crediti iscritti nello Stato Patrimoniale. I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi in sede di predisposizione dello Stato Patrimoniale, come precisato dall'articolo 2426, n. 8 codice civile.

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo svalutazione crediti, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. L'ammontare del fondo è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dall'andamento delle riscossioni.

A seguito dell'applicazione dei nuovi principi contabili, si segnala che i crediti sono stati prima riclassificati, secondo il nuovo piano dei conti riapplicando la matrice di correlazione prevista da ARCONET ai residui attivi 2018.

### ***C III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi***

Non risultano valorizzate altre attività finanziarie non immobilizzate al termine dell'esercizio.

### ***C IV) Disponibilità liquide***

In questa voce confluiscono il conto di tesoreria (voce C IV 1) che corrisponde al saldo finale di cassa del conto del tesoriere ottenuto secondo la formula fondo iniziale di cassa più riscossioni meno pagamenti (in conto competenza e in conto residui), gli altri depositi bancari e postali (voce C IV 2) corrispondenti agli estratti conto detenuti dall'Ente esternamente a quello di tesoreria ed il denaro e valori in cassa (voce C IV 3) equivalenti alla giacenza di cassa degli agenti contabili. La sua rappresentazione nello Stato Patrimoniale è sufficientemente esauriente da non necessitare ulteriori specifiche.

## **D) RATEI E RISCONTI**

Le due voci fanno riferimento rispettivamente a ricavi di competenza che avranno manifestazione finanziaria (accertamenti) negli anni successivi (*ratei attivi*) e costi con manifestazione finanziaria (pagamenti anticipati) ma con competenza economica negli anni successivi (*risconti attivi*)

### STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Nello Stato Patrimoniale passivo trovano allocazione le voci relative ai debiti, i fondi di accantonamento ma soprattutto il Patrimonio Netto dell'Ente che viene collocato come prima voce delle passività.

#### A) PATRIMONIO NETTO

Per la definizione e la classificazione del capitale o fondo di dotazione dell'ente e delle riserve si applicano i criteri indicati nel documento OIC n. 28 "Il patrimonio netto", nei limiti in cui siano compatibili con i presenti principi.

Il patrimonio netto, pari alla differenza tra le attività e le passività dello stato patrimoniale, è articolato nelle seguenti poste:

- a) fondo di dotazione;
- b) riserve;
- c) risultato economico dell'esercizio;
- d) risultati economici di esercizi precedenti;
- e) riserve negative per beni indisponibili.

Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente, e può assumere solo valore positivo o pari a 0.

Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante conferimenti in denaro o natura, destinazione dei risultati economici positivi di esercizio e delle riserve disponibili sulla base di delibera del Consiglio.

Le riserve del patrimonio netto di cui alla lettera b) possono assumere solo valore positivo o pari a 0 e sono distinte in riserve disponibili e indisponibili.

Le riserve disponibili costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio.

Le riserve disponibili sono utilizzate anche per dare copertura alle voci negative del patrimonio netto, prioritariamente alle "riserve negative per beni indisponibili" di cui alla lettera e), salvo quanto previsto per le riserve da permessi di costruire.

Le riserve disponibili sono costituite da:

- 1) "riserve di capitale" formatesi a seguito della rivalutazione dei beni in occasione della predisposizione del primo stato patrimoniale "armonizzato" e nei casi previsti dalla legge;
- 2) "riserve da permessi di costruire", solo per i comuni, di importo pari alle entrate da permessi di costruire che non sono state destinate al finanziamento:
  - delle spese correnti;
  - di opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile.

Tali riserve, se non sono state utilizzate per la copertura di perdite o per la costituzione di riserve indisponibili, sono ridotte a seguito dell'iscrizione nell'attivo patrimoniale delle opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile finanziate dai permessi di costruire e della costituzione delle relative "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali".

La quota parte delle "riserve da permessi da costruire" da destinare al finanziamento di opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile può non essere utilizzata per la costituzione di riserve indisponibili o per la copertura della voce "riserve negative per beni indisponibili" e del valore della voce Risultati economici di esercizi precedenti se assume valore negativo.

- 3) "Altre riserve disponibili" previste dallo statuto e/o derivanti da decisioni di organi istituzionali dell'ente.

Le riserve indisponibili, istituite a decorrere dal 2017 rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite, e sono costituite da:

- 1) "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali", di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell'attivo patrimoniale, variabile in conseguenza, ad esempio, dell'ammortamento e dell'acquisizione o dismissione di beni.

I beni demaniali e patrimoniali indisponibili sono definiti dal codice civile, all'articolo 822 e ss. Sono indisponibili anche i beni, mobili ed immobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del D.lgs 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio che, se di proprietà di enti strumentali degli enti territoriali, non sono classificati tra i beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili.

Tali riserve sono utilizzate in caso di cessione dei beni, effettuate nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento. Per i beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento, nell'ambito delle scritture di assestamento, la riserva indisponibile è ridotta annualmente per un valore pari all'ammortamento di competenza dell'esercizio, incrementando le riserve disponibili o la voce Risultati economici di esercizi precedenti, dopo avere dato copertura alle "riserve negative per beni indisponibili" e alle perdite di esercizio.

- 2) "altre riserve indisponibili", costituite:
- a. a seguito dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Tali riserve sono utilizzate in caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipato.
  - b. dagli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, in quanto riserve vincolate all'utilizzo previsto dall'applicazione di tale metodo.

Nella voce risultato economico dell'esercizio di cui alla lettera c), che può assumere valore positivo o negativo, si iscrive il risultato dell'esercizio che emerge dal conto economico. Il Consiglio destina il risultato economico positivo al fondo di dotazione o alle "altre riserve disponibili", dopo avere dato copertura, in primo luogo alle riserve negative per beni indisponibili e poi alla voce Risultati economici di esercizi precedenti, se negativa.

In caso di risultato economico negativo, l'Amministrazione è chiamata a fornire un'adeguata informativa, nella relazione sulla gestione del Presidente/Sindaco dell'Amministrazione:

- sulle cause che hanno determinato la formazione della perdita;
- sui casi in cui il risultato negativo sia stato determinato dall'erogazione di contributi agli investimenti finanziati da debito, erogati per favorire la realizzazione di infrastrutture nel territorio.

Tale informativa può essere estesa ai risultati economici negativi di esercizi precedenti;

- sulla copertura dei risultati economici negativi di esercizio.

In particolare, l'eventuale perdita risultante dal Conto Economico deve trovare copertura all'interno del patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione e le riserve indisponibili, riducendo la voce Risultati economici di esercizi precedenti se positiva e, successivamente le riserve disponibili positive. Qualora il patrimonio netto (escluso il fondo di dotazione e le riserve indisponibili) non dovesse essere capiente rispetto alla perdita d'esercizio, la parte residuale è rinviata agli esercizi successivi (Risultati economici di esercizi precedenti con valore negativo) al fine di assicurarne la copertura

Nella voce Risultati economici di esercizi precedenti di cui alla lettera d), che può assumere valore positivo o negativo, si iscrivono sia i risultati economici positivi degli esercizi precedenti che con delibera consiliare non sono stati accantonati nelle riserve o portati ad incremento del fondo di dotazione, sia le perdite degli esercizi precedenti non ripianate.

Alla copertura del valore negativo dei “Risultati economici di esercizi precedenti” si provvede, dopo aver dato copertura alle “riserve negative per beni indisponibili”, utilizzando i risultati economici positivi e le riduzioni delle riserve indisponibili derivanti dalla diminuzione di attività patrimoniali riguardanti beni indisponibili (ad esempio per ammortamento o a seguito del passaggio del bene al patrimonio disponibile).

La voce “riserve negative per beni indisponibili” di cui alla lettera e), che può assumere solo valore negativo, è utilizzata quando la voce “risultati economici di esercizi precedenti” e le riserve disponibili non sono capienti per consentire la costituzione o l’incremento delle riserve indisponibili. Non può assumere un valore superiore, in valore assoluto, all’importo complessivo delle riserve indisponibili.

La prima adozione dell’aggiornamento del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato che ha istituito le nuove voci relative alle riserve negative per beni indisponibili e la prima applicazione del principio contabile che ha individuato le voci del patrimonio netto che possono assumere valore negativo sono effettuate in occasione del rendiconto 2021.

Al termine delle consuete scritture di assestamento e chiusura dell’esercizio 2021 effettuate continuando a far riferimento al piano dei conti adottato nel corso dell’esercizio 2021, dopo avere predisposto lo Stato patrimoniale 2021 con il vecchio schema (che costituisce solo un documento di lavoro) ed effettuate le necessarie verifiche, si procede alle seguenti attività che costituiscono parte integrante delle operazioni di chiusura dell’esercizio 2021:

- 1) nel modulo patrimoniale del piano dei conti integrato sono inseriti i seguenti due nuovi conti:
  - 2.1.5.01.01.01.001 “Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo”
  - 2.1.6.01.01.01.001 “Riserve negative per beni indisponibili”;
- 2) il saldo del conto 2.1.2.01.03.01.001 “Avanzi (disavanzo) portati a nuovo” è stornato al conto 2.1.5.01.01.01.001 “Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo”;
- 3) è verificata la corretta registrazione delle “riserve da permessi di costruire”, che non comprendono i permessi di costruire che hanno finanziato le opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile, da iscrivere tra le “riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali”;
- 4) sono azzerati il fondo di dotazione se negativo e tutte le riserve del patrimonio netto di cui alla lettera b) che al 31 dicembre 2021 presentano importo negativo, iscrivendoli al conto 2.1.5.01.01.01.001 “Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo” salva la facoltà di cui al seguente punto, e dopo la verifica riguardante le “riserve da permessi di costruire” di cui al precedente punto;
- 5) le voci da azzerare possono essere stornate anche al conto 2.1.6.01.01.01.001 “riserve negative per beni indisponibili” per un importo non superiore all’ammontare complessivo delle riserve indisponibili del Patrimonio netto al 31 dicembre 2021. Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente in sede di elaborazione del rendiconto 2021;
- 6) è adottato l’aggiornamento del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato, con particolare attenzione ai raccordi alle voci del patrimonio netto;
- 7) è elaborato lo stato patrimoniale 2021 aggiornato al nuovo schema ai fini del rendiconto 2021, attribuendo “0” a tutte le voci del patrimonio netto della colonna 2020 salvo la voce “Totale Patrimonio netto (A)” cui è imposto l’importo dello stato patrimoniale 2020. Infatti, il nuovo principio contabile non è applicato retroattivamente a fini comparativi. Nella nota integrativa

sono evidenziati gli effetti dell'adozione del nuovo schema del patrimonio netto per entrambi gli esercizi. In ogni caso gli enti possono valorizzare i dati relativi all'esercizio 2020.

#### **B) FONDI PER RISCHI ED ONERI**

Nella categoria dei fondi per rischi ed oneri rientrano gli accantonamenti destinati a coprire perdite relativamente a "cause legali", "spese impreviste" e "perdite da organismi partecipati", nonché quelli per le imposte.

L'accantonamento è commisurato all'esborso che si stima di dover sostenere al momento della definizione della controversia ed il suo importo risulta identico a quanto indicato nella destinazione dell'avanzo di amministrazione.

La tabella riepiloga il totale dei fondi accantonati e la destinazione, oltre che evidenziare la variazione rispetto all'esercizio precedente:

#### **D) DEBITI**

La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui passivi e l'ammontare dei debiti iscritti nello Stato Patrimoniale.

La voce accoglie tutte le poste relative all'indebitamento complessivo dell'ente, suddivise in cinque categorie principali. I debiti di finanziamento corrispondono, ad eccezione dei debiti per interessi passivi, alla situazione dei mutui passivi dell'Ente. Tra i debiti verso fornitori rientrano i debiti per acquisti di beni e servizi necessari per il funzionamento dell'Ente. La voce considera, così come per gli altri debiti, i valori mantenuti a residuo nel bilancio finanziario perché considerati, in osservanza ai nuovi principi della contabilità armonizzata, obbligazioni giuridicamente perfezionate in attesa dei pagamenti. Inoltre, sempre in questa categoria, si ritrovano anche i debiti derivati dall'incremento delle immobilizzazioni del Comune, in quanto ciò che del Tit. II macro 2 va ad incrementare il patrimonio immobiliare dell'Ente, trova corrispettivo in questa categoria come posta passiva (secondo quanto previsto dalla matrice di correlazione). Negli acconti confluiscono le riscossioni ricevute in acconto su alienazioni di beni patrimoniali. Si tratta in particolare delle somme ricevute in acconto per la vendita di beni immobili in attesa dell'atto di rogito e altri acconti in attesa della definizione delle operazioni finanziarie. Infine sono previsti i debiti per trasferimenti e contributi, a loro volta suddivisi nelle sotto categorie, e la voce residuale degli altri debiti.

#### **E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**

Nella voce sono ricompresi sia i risconti passivi (dove rientrano sia i contributi agli investimenti che le concessioni cimiteriali) sia i ratei passivi (nei quali viene normalmente iscritto il salario accessorio per i dipendenti che verrà impegnato nell'anno successivo).

##### ***E II) Risconti passivi***

In questa voce trova allocazione la quota di ricavi di competenza degli esercizi futuri contabilizzati finanziariamente nell'esercizio in corso.

##### ***Contributi agli investimenti***

Il principio contabile prevede che i contributi ricevuti per il finanziamento delle immobilizzazioni vadano inseriti nella voce "Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti" all'interno dello Stato Patrimoniale passivo dove permangono per la parte a copertura del residuo valore da ammortizzare del cespite, fino al completamento del processo di ammortamento.

E' previsto che l'ammontare dei risconti debba essere ridotto annualmente della quota di ammortamento attivo determinata nella stessa aliquota con la quale viene calcolato l'ammortamento del bene cui si riferisce il contributo in modo tale da sterilizzare il costo della quota di ammortamento contabilizzata sul bene per la parte riconducibile al contributo stesso. Contestualmente, i risconti passivi debbono essere incrementati per l'importo dei contributi ricevuti dall'Ente e destinati alla realizzazione di opere. Figurano tra questi anche i contributi che finanziano opere ancora in corso di realizzazione per i quali però non viene calcolata la quota di ammortamento attivo in quanto quest'ultima partirà solo all'iniziare dell'ammortamento effettivo del bene, ossia una volta terminati i lavori ed effettuate le procedure di collaudo.

#### CONTI D'ORDINE

Lo scopo dei "conti d'ordine" è arricchire il quadro informativo di chi è interessato alla situazione patrimoniale e finanziaria di un ente. Tali conti, infatti, consentono di acquisire informazioni su un fatto rilevante accaduto, ma che non ha ancora tutti i requisiti indispensabili per potere essere registrato in contabilità generale.

Le voci poste nei conti d'ordine non individuano elementi attivi e passivi del patrimonio poiché sono registrate tramite un sistema di scritture che non inficia in alcun modo la quadratura tra attivo e passivo patrimoniale. Queste poste ricomprendono impegni su esercizi futuri (dove confluisce l'FPV al Tit. II), beni di terzi in uso e garanzie prestate ad amministrazioni pubbliche o ad altri soggetti specifici.

#### STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			A	A
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2

	3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5	Avviamento			BI5	BI5
	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9	Altre			BI7	BI7
		<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>				
		<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1	Beni demaniali	2.672.881,44	2.858.026,72		
	1.1	Terreni		9.971,08		
	1.2	Fabbricati	346.465,12	321.018,06		
	1.3	Infrastrutture	2.326.416,32	2.527.037,58		
	1.9	Altri beni demaniali				
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.831.429,67	1.770.117,86		
	2.1	Terreni	75.054,00	285.761,65	BII1	BII1
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.2	Fabbricati	1.720.129,51	1.464.046,24		
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.3	Impianti e macchinari	5.513,92	8.700,00	BII2	BII2
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.362,12	1.414,69	BII3	BII3
	2.5	Mezzi di trasporto		8.320,40		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	6.281,71	1.864,54		
	2.7	Mobili e arredi	673,01	10,33		
	2.8	Infrastrutture				
	2.99	Altri beni materiali	22.415,40	0,01		



IV	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	602.873,80	316.990,99	BII5	BII5
		<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>5.107.184,91</b>	<b>4.945.135,57</b>		
		<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1	Partecipazioni in	515.097,59	374.234,97	BIII1	BIII1
	a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
	b	<i>imprese partecipate</i>	442.375,06	374.234,97	BIII1b	BIII1b
	c	<i>altri soggetti</i>	72.722,53			
	2	Crediti verso			BIII2	BIII2
	a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
	b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
	c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
	d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3	Altri titoli			BIII3	
		<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>515.097,59</b>	<b>374.234,97</b>		
		<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>				
		<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>5.622.282,50</b>	<b>5.319.370,54</b>		

Pag. 2

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020	referimento	referimento
				art.2424 CC	DM 26/4/95
I 1	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	125.995,96	125.768,89		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				

	b	Altri crediti da tributi	115.719,14	114.806,03		
	c	Crediti da Fondi perequativi	10.276,82	10.962,86		
2		Crediti per trasferimenti e contributi	123.224,92	95.234,63		
	a	verso amministrazioni pubbliche	118.224,92	95.234,63		
	b	imprese controllate			CII2	CII2
	c	imprese partecipate			CII3	CII3
	d	verso altri soggetti	5.000,00			
3		Verso clienti ed utenti	16.903,36	12.585,53	CII1	CII1
4		Altri Crediti	150.727,39	4.253,72	CII5	CII5
	a	verso l'erario	1.897,00			
	b	per attività svolta per c/terzi				
	c	altri	148.830,39	4.253,72		
		<b>Totale crediti</b>	<b>416.851,63</b>	<b>237.842,77</b>		
III		<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1		Partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2		Altri titoli			CIII6	CIII5
		<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
IV		<u>Disponibilità liquide</u>				
1		Conto di tesoreria	616.350,50	633.869,42		
	a	Istituto tesoriere	616.350,50			CIV1a
	b	presso Banca d'Italia		633.869,42		
2		Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b e CIV1c
3		Denaro e valori in cassa			CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4						

	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	616.350,50	633.869,42		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>1.033.202,13</b>	<b>871.712,19</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>				
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>				
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>				
		<b>6.655.484,63</b>	<b>6.191.082,73</b>		

#### STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020	riferiment art.2424 CC	riferiment DM 26/4/95
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I	Fondo di dotazione			AI	AI
II	Riserve	3.042.205,04			
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	43.315,70			
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	2.854.838,83			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	140.862,62			
f	<i>altre riserve disponibili</i>	3.187,89			
III	risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.990.349,56		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>5.032.554,60</b>	<b>5.631.652,14</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				

I	1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
	2	Per imposte			B2	B2
	3	Altri	84.018,16	78.651,16	B3	B3
		<b>TOTALE FONDI RISCHI</b>	<b>84.018,16</b>	<b>78.651,16</b>		
		<b>ED ONERI (B) C) TRATTAMENTO DI</b>			C	C
		<b>FINE RAPPORTO</b>				
		<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>				
		<b>D) DEBITI (1)</b>				
	1	Debiti da finanziamento	864.675,62			
	a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
	b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
	c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
	d	<i>verso altri finanziatori</i>	864.675,62		D5	
	2	Debiti verso fornitori	251.322,28	196.939,15	D7	D6
	3	Acconti			D6	D5
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	175.475,62	158.274,18		
	a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
	b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	165.680,33	141.558,36		
	c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
	d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
	e	<i>altri soggetti</i>	9.795,29	16.715,82		
	5	Altri debiti	247.438,35	125.566,10	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	<i>tributari</i>	1.048,80	15.403,69		
	b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	2.155,31			
	c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
	d	<i>altri</i>	244.234,24	110.162,41		

	<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>	<b>1.538.911,87</b>	<b>480.779,43</b>		
	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				

<b>STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)</b>				<b>referiment</b>	<b>referiment</b>
				<b>art.2424 CC</b>	<b>DM 26/4/95</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>				
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>				
	<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>6.655.484,63</b>	<b>6.191.082,73</b>		
	1) Impegni su esercizi futuri				
	2) beni di terzi in uso				
	3) beni dati in uso a terzi				
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	5) garanzie prestate a imprese controllate				
	6) garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) garanzie prestate a altre imprese				
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>				

## CONCLUSIONI

L'esercizio 2021 ha chiuso la gestione finanziaria con un avanzo di amministrazione pari ad **€ 509.091,15**.

All'interno dello stesso, come esposto nella presente relazione, risultano:

- fondi accantonati (tra cui il fondo crediti dubbia esigibilità) per € 292.152,90;
- fondi vincolati per € 32.564,58;
- fondi destinati agli investimenti per € 46.428,59;
- fondi liberi per € 137.945,08.

Dalla puntuale disamina dei servizi istituzionali garantiti nel corso dell'esercizio 2021, avuto presente che si è cercato di offrire gli stessi alla popolazione sempre in modo ottimale, nonostante la situazione pandemica, si ritiene che i risultati ottenuti si presentano soddisfacenti e che, comunque, l'amministrazione ha provveduto ad adottare tutti i provvedimenti necessari per il loro miglioramento o potenziamento, con i limiti e le difficoltà dovute alla scarsa disponibilità di risorse finanziarie ed umane.

Si ritiene, inoltre, di avere usato tutta la parsimonia e la diligenza dovuta nelle spese e che queste sono state effettuate in conformità alle vigenti disposizioni.